

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4202 del 09/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 140 e n. 144 a servizio dell'Agglomerato AFC0046_DURAZZANINO in Comune di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4329 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 140 e n. 144 a servizio dell'Agglomerato AFC0046_DURAZZANINO in Comune di Forlì.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- il "*Piano di Tutela delle Acque*" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*";
- la L. 26 ottobre 1995 n.447;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive*

per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;*

Vista la domanda presentata ad Arpae da **HERA S.p.A.** nella persona di Pier Paolo Martinini, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna, in data 15/05/2019 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 140 e n. 144 a servizio dell’Agglomerato AFC0046_DURAZZANINO in Comune di Forlì, acquisita al PG/2019/77299 del 16/05/2019, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpae PG/2019/85727 del 30/05/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed è stata richiesta documentazione a completamento;

Atteso che in data 06/06/2019 HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/89407;

Dato atto che in data 12/08/2019 il Consorzio della Bonifica della Romagna ha ritenuto necessario richiedere ulteriori integrazioni;

Rilevato che in data 28/09/2019, con nota acquisita da Arpae al PG/2019/147847 Hera S.p.A ha richiesto proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Atteso che con nota Arpae PG/2019/144369 è stata concessa alla Ditta la proroga richiesta e contestualmente sono stati sospesi i tempi del procedimento a decorrere dalla data della nota di richiesta integrazioni formalizzata dal Consorzio e quindi dal 12/08/2019;

Considerato che in data 22/10/2019, con Pec acquisita da Arpae al PG/2019/162441 Hera S.p.A., ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica;

Tenuto conto inoltre che in data 04/11/2019 e in data 06/02/2020, Hera S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae rispettivamente al PG/2019/16956 e al PG/2020/19410;

Atteso che relativamente all’impatto acustico, con nota Prot. Com.le n. 7069 del 24/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/12235 del 27/01/2020, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Responsabile Impianti Fognario Depuratori – Direzione Acqua di HERA SPA - Ing. P. Martinini da cui si evince che presso gli impianti denominati: "Fogna mista Via M. Carioli scarico 140 " e "Fogna mista Via Ravegnana, 513 scarico 144" posti in Loc. Durazzanino non sono presenti sorgenti di rumori e che pertanto l'attività è esclusa dalla presentazione di documentazione di impatto acustico ai sensi di Legge; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;*

Dato atto che in data 29/06/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, ove in particolare ha evidenziato quanto segue:

“(…) Il GSII con la presente istanza chiede “..di autorizzare gli scarichi n° 140 e 144, nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, integrata dalla DGR n. 569/19, che per agglomerati di questa consistenza prevedono livello di priorità 3, vale a dire: entro il 2024 presentazione del progetto definitivo e entro il 21/12/2030 fine intervento.”

Tali scarichi sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", che inserisce l'agglomerato AFC0046_Durazzanino (il quale comprende gli scarichi in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 3: la priorità 3 della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l'adeguamento degli impianti entro il 31/12/2030.....

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.(...)";

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Fognature e Depurazione Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli Scarichi n. 140 e n. 144 a servizio dell'Agglomerato AFC_0046_DURAZZANINO in Comune di Forlì.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità **fino al 31/12/2030**. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Forlì, ad Arpae Presidio Territoriale di Forlì, ad AUSL, ad ATERSIR ed al Consorzio di Bonifica della Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0046_DURAZZANINO – Comune di Forlì

A. PREMESSE

In data 15/05/2019 PG/2019/77299 è stata acquisita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da HERA SpA per gli scarichi n. 140 e 144 relativi all'agglomerato AFC0046_Durazzanino del Comune di Forlì. Tali scarichi furono dapprima autorizzati e poi, stante il mancato risanamento prescritto, diniegato con Atto n. 482 del 05/08/2008.

Il GSII con la presente istanza chiede *“..di autorizzare gli scarichi n° 140 e 144, nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, integrata dalla DGR n. 569/19, che per agglomerati di questa consistenza prevedono livello di priorità 3, vale a dire: entro il 2024 presentazione del progetto definitivo e entro il 21/12/2030 fine intervento.”*

Tali scarichi sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*, che inserisce l'agglomerato AFC0046_Durazzanino (il quale comprende gli scarichi in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE e priorità 3: la priorità 3 della citata D.G.R. n. 201/2016 prevede l'adeguamento degli impianti entro il 31/12/2030.

In data 08/07/2019 PG/2019/106848 è stato acquisito il rapporto tecnico di Arpae - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, da cui non si rilevano motivi ostativi al rilascio della autorizzazione allo scarico in oggetto nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche;

E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale *“Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”*, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 31/05/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/82669. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;

Con nota del 29/04/2020, Prot. Arpae n. PG/2020/10955 è stato espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, parere idraulico favorevole con prescrizioni, per quanto di competenza;

Nella nota sopra citata il Consorzio di Bonifica specifica che:

- il canale di bonifica che riceve i reflui provenienti dai due scarichi (direttamente lo Scarico n. 140 ed indirettamente lo Scarico n. 144) è lo Scolo Consorziale Lama di San Giorgio e non lo Scolo Consorziale Chiavicone come da documentazione inizialmente presentata;
- la richiesta di istanza di autorizzazione/concessione per lo scarico n. 140 delle acque miste di fognatura, presentata dalla ditta HERA, direttamente al Consorzio di Bonifica ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica vigente e ai sensi del R.D. 368/1904, rimane sospesa fino al risanamento da effettuare entro il 31/12/2020;

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, acquisita agli atti in data 15/05/2020 PGFC/2019/77299, così come successivamente integrata in data 06/06/2019 PG/2019/106975, in data 22/10/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/162441, comprensiva della Planimetria con

evidenziato il corpo recettore dello Scarico n. 144 (**allegata**) e in data 06/02/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/19410, comprensiva della Planimetria con evidenziato il corpo recettore dello Scarico n. 140 (**allegata**).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0046_Durazzanino in Comune di Forlì., autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono quelli di seguito indicati:

- Scarico n. 140;
- Scarico n. 144.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

D. CONDIZIONI

Scarico n. 140	
Agglomerato	AFC0046_Durazzanino
Provenienza	Fogna mista non trattata
Ubicazione	Via Michele Cairoli n. 12 – Loc. Durazzanino - Forlì
Coordinate scarico	746917 (UMT32 – X) – 4908011 (UMT32 - Y)
Ubicazione catastale	Foglio 23 Mappale 170
Lunghezza	800 ml
Diametro	600 mm
Ae residenti serviti	63 AE
Qm (mc/d)	12,6 mc/die (calcolato assumendo un contributo procapite giornaliero pari a 200 litri (250 lt x coeff. 0,8))
Corpo idrico recettore	Scolo Consorziale Lama di San Giorgio
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Scarico n. 144	
Agglomerato	AFC0046_Durazzanino
Provenienza	Fogna mista non trattata
Ubicazione	Via Ravegnana n. 513 – Loc. Durazzanino - Forlì
Coordinate scarico	747871 (UMT32 – X) – 4908172 (UMT32 - Y)
Ubicazione catastale	Foglio 23 Mappale 533
Lunghezza	513 ml
Diametro nominale	800 mm (presunto)
Ae residenti serviti	64 AE
Qm (mc/d)	12,8 mc/die

Corpo idrico recettore	Fosso stradale afferente allo Scolo Consorziale Lama di San Giorgio
Bacino idrico	Fiumi Uniti

E. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016, anticipando per quanto possibile la progettazione e l'esecuzione dell'intervento sullo Scarico n. 140, in quanto allo stato attuale lo scarico causa ristagni ed impaludamenti (talvolta maleodoranti) nello Scolo Consorziale Lama di San Giorgio.
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06.
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento.
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
6. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso, il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura.
7. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete.
8. Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente.
9. Per entrambi gli scarichi, in caso di criticità di tipo idraulico o di tipo igienico-sanitario, il GSII dovrà prevedere, dietro semplice richiesta del Consorzio, che sarà inviata ad Arpae per conoscenza, alla pulizia ed al dragaggio eventuale del tratto di canale interessato dallo sversamento, compreso lo smaltimento dei sedimenti asportati.
10. **Relativamente allo Scarico n. 140:** per evitare l'erosione della scarpata, occorrerà, **entro un anno dal rilascio del presente atto**, eseguire le seguenti opere: rimuovere la soletta in calcestruzzo esistente e predisporre il rivestimento della sponda con massi naturali di pezzatura minima 300/500 kg dalla base di appoggio della chiavica fino al fondo di scorrimento es esteso al fondo. Detto rivestimento dovrà essere esteso anche lateralmente alla chiavica, per una larghezza minima di almeno 1,50 mt a valle e a monte della stessa. Eventuali cedimenti della scarpata, causati dai lavori di scavo e successivamente dal flusso delle acque di scarico, dovranno essere ripristinati a cura e spese del concessionario.
11. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.